



COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

Provincia di Forlì-Cesena

Ordinanza N. 18 del 09/06/2020

Oggetto: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI CONTENENTI UOVA CRUDE E INSACCATI FRESCHI A BASE DI CARNE DI SUINO E MISTE SUINO-POLLAME E NON SOTTOPOSTI, PRIMA DEL CONSUMO, A TRATTAMENTO TERMICO DI COTTURA, FATTO SALVO L'UTILIZZO DI OVOPRODOTTI OTTENUTI CON TRATTAMENTI TECNICI TALI DA GARANTIRNE L'ASSENZA DI SALMONELLE NEGLI ESERCIZI PUBBLICI, NONCHE' NELLE MENSE COLLETTIVE CHE SERVONO UN'UTENZA NON PARTICOLARMENTE SUSCETTIBILE MA COMUNQUE ESPOSTA AL RISCHIO DI TOSSINFEZIONE ALIMENTARE SOPRATTUTTO NELLA STAGIONE ESTIVA, DALLA DATA ODIERNA AL 30/09/2020.

IL SINDACO

Considerato:

- che gli alimenti contenenti uova crude sono individuati come veicolo responsabile di episodi di tossinfezione alimentare da Salmonella;
- che, oltre alle uova, le indagini epidemiologiche svolte in focolai di malattie trasmesse da alimenti indicano come veicolo significativo di tossinfezione alimentare prodotti a base di carne, tra cui in particolare salsicce e salami, pronti per il consumo e non adeguatamente cotti;
- che alcune categorie di soggetti (quali bambini di età inferiore a 3 anni, anziani, immunodepressi) sono particolarmente vulnerabili a tali infezioni, potendone sviluppare le più gravi complicanze, ma che la problematica riguarda in generale tutta la popolazione;

Verificato che nel corso degli anni durante i quali è stata adottata l'ordinanza di divieto di somministrazione di alimenti contenenti uova crude (non sottoposti, prima del consumo, a trattamento termico di cottura) si è assistito ad una progressiva riduzione del numero di episodi di tossinfezione alimentare riconducibili al consumo di alimenti presso esercizi di ristorazione pubblica e collettiva;

Considerato l'incremento del numero e dell'attività lavorativa degli esercizi di ristorazione pubblica e degli esercizi alberghieri e di ospitalità durante l'intero periodo estivo nel territorio comunale;

Rilevato che il rischio di tossinfezione alimentare è maggiore nella stagione estiva per tutta la popolazione;

Dato atto della facoltà attribuita con l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 91 del 28/05/2020 ai Sindaci, nella loro qualità di Autorità Sanitaria Locale, di *“disporre ordinanze di divieto di somministrazione di prodotti alimentari contenenti uova crude e insaccati freschi a base di carne di suino e miste suino-pollame e non sottoposti, prima del consumo, a trattamento termico di cottura, fatto salvo l'utilizzo di ovoprodotti ottenuti con trattamenti tecnici tali da garantirne l'assenza di salmonelle negli esercizi pubblici, nonché nelle mense collettive che servono un'utenza non particolarmente suscettibile ma comunque esposta al rischio di tossinfezione alimentare soprattutto nella stagione estiva”*;

Preso atto della proposta dei Direttori dell'U.O. Igiene degli Alimenti e Nutrizione di Cesena, Forlì e Rimini del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL della Romagna, acquisita in data 08/06/2020 col prot. n. 10097;

Visto l'art. 32 della Legge 833/1978;



COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

Provincia di Forlì-Cesena

Visto l'art. 50 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto l'art. 38 della legge 142/1990;

Visto l'art. 5 della Legge Regionale 14/1994;

ORDINA

1. dalla data odierna e fino a tutto il 30/09/2020, è vietato somministrare prodotti alimentari contenenti uova crude e insaccati freschi a base di carne di suino e miste suino-pollame e non sottoposti, prima del consumo, a trattamento termico di cottura, fatto salvo l'utilizzo di ovoprodotti ottenuti con trattamenti tecnici tali da garantirne l'assenza di salmonelle negli esercizi pubblici (compresi i locali di ristorazione pubblica, gli esercizi alberghieri e tutti gli esercizi di ospitalità), nonché nelle mense collettive che servono un'utenza non particolarmente suscettibile ma comunque esposta al rischio di tossinfezione alimentare soprattutto nella stagione estiva.
2. Le violazioni alla presente ordinanza saranno perseguite ai sensi dell'art. 650 C.P.
3. Al presente provvedimento è data pubblicizzazione tramite invio dello stesso alle varie Associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate, alla Prefettura, alla Questura, al Comando Provinciale Carabinieri, al Comando N.A.S. di Bologna, al Comando Provinciale Guardia di Finanza, al Comando Polizia Locale Unione Rubicone e Mare, al Dipartimento di Sanità Pubblica di Cesena Ausl della Romagna, al Responsabile Settore Socio Assistenziale ed Educativo per l'Infanzia Unione Rubicone e Mare.
4. La presente verrà pubblicata all'Albo Pretorio fino al 01 Ottobre 2020.



IL SINDACO
Filippo Giovannini

